

## **Violazione dell'art. 116 c.p.c. – Cass. n. 20867/2020**

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Deducibilità quale vizio di legittimità - Condizioni.

In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 (Rv. 659037 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_115](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_116](#),  
[Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_360\\_1](#)

**corte**

**cassazione**

**20867**

**2020**